



Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l'Educazione,
la Scienza e la Cultura

Membro delle
Associazioni e
Club per l'UNESCO

Statuto dell'Associazione "Club per l'UNESCO di Verona" Verona, 15.12.2018

CLUB PER L'UNESCO DI VERONA

Socio della Federazione Italiana delle Associazioni, Club e Centri per l'UNESCO (FICLU)

I Soci dell'Associazione di volontariato denominata Club per l'UNESCO di Verona, a seguito della pubblicazione da parte dell'UNESCO della Risoluzione C/90 approvata durante la 39° Conferenza Generale, nel novembre 2017, riuniti in Assemblea straordinaria il giorno 15.12 2018, modificano il proprio Statuto e lo adottano nel testo seguente.

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, ai sensi del Decreto Legislativo 3/07/2017 n. 117 e successivi decreti attuativi della Legge 6.6.2016 n. 106, l'organizzazione di volontariato denominata "Club per l'UNESCO di Verona, di seguito denominata anche solo "Associazione", con sede legale presso la residenza del Presidente pro-tempore..

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno della stessa Provincia e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato, di cui all'art.1 e delle Risoluzioni dell'UNESCO.
3. L'accreditamento all'uso del nome, acronimo e logo dell'UNESCO è riservato alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO (di seguito CNIU) sotto la cui egida l'Associazione opera.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei soci prevista all'art. 11.

Art. 2

Scopi e Finalità

1. Il Club per l'UNESCO di Verona è una Associazione di volontariato culturale apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza fini di lucro.
Opera su base volontaria e legalmente e finanziariamente è indipendente dall'UNESCO.
2. L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana delle Associazioni, Club

e Centri per l'UNESCO (di seguito FICLU), ne adotta i principi generali e si impegna a rispettarne le condizioni statutarie che ne regolano l'adesione.

3. Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere la comprensione e il sostegno alla missione, alle priorità e ai programmi dell'UNESCO a livello locale.

Con la propria attività contribuisce alla promozione dei valori, dei messaggi e delle azioni dell'UNESCO e può operare in qualsiasi ambito di competenza dell'Organizzazione in riferimento ai principali programmi dell'UNESCO.

L'Associazione:

- a) promuove l'interesse del vasto pubblico nella missione, nei programmi e nelle attività dell'UNESCO;
- b) contribuisce a sviluppare e promuovere la comprensione degli obiettivi dell'UNESCO, anche a livello locale;
- c) contribuisce all'attuazione del programma dell'Organizzazione a livello nazionale e locale, coordinandosi con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e la Federazione Italiana delle Associazioni, Club e Centri per l'UNESCO (FICLU), della quale si impegna a riportare sui propri documenti e pubblicazioni l'adesione secondo le modalità previste dalla FICLU stessa;
- d) promuove i valori della solidarietà, della tolleranza e del rispetto della diversità culturale dei popoli, nonché dell'educazione alla cittadinanza globale, ai Diritti Umani e allo Sviluppo Sostenibile;
- e) promuove le Giornate, le settimane, gli anni e Decenni Internazionali proclamati dall'UNESCO;
- f) collabora con la FICLU nella diffusione e promozione dei messaggi UNESCO, dei documenti e delle informazioni provenienti dal Segretariato dell'UNESCO attraverso i mezzi di comunicazione di cui dispone, inclusi i social media.

Art. 3 **Impegni ed attività**

1. L'Associazione:

- a) elabora, in coordinamento con la FICLU, un piano d'azione ispirato agli scopi di cui all'art. 2 e coerente con le deliberazioni dell'Assemblea della FICLU, nonché, alla fine dell'anno, una relazione delle attività svolte;
- b) trasmette i documenti di cui al punto precedente alla FICLU e alla CNIU in pari tempo;
- c) assicura che i propri obiettivi e le proprie attività siano ispirati agli obiettivi strategici e alle priorità programmatiche dell'UNESCO del momento;

- d) non utilizza l'Associazione per scopi politici;
 - e) non fa dichiarazioni a nome dell'UNESCO o della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO;
 - f) non è coinvolta in azioni che producano profitto;
 - g) non assume i diritti e le prerogative dell'UNESCO;
 - h) rispetta rigorosamente le Direttive riguardanti l'uso del nome, dell'acronimo, del logo e dei nomi di dominio Internet dell'UNESCO adottati dalla Conferenza Generale nella sua 34a sessione (34 C / risoluzione 86) al fine di prevenirne ogni abuso;
 - i) utilizza il nome, l'acronimo e il logo dell'UNESCO dopo l'ottenimento dell'accreditamento dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
3. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

- 1) Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- 2) L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) Contributi di privati;
 - c) Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) Contributi di organismi internazionali;

- e) Donazioni e lasciti testamentari;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- 3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.
- 4) Tutte le attività che comportino l'uso di fondi del Club per l'UNESCO devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo e le richieste devono essere accompagnate da un preventivo suddiviso in voci. A spesa avvenuta sarà necessario presentare rendiconto dettagliato corredato dalle relative documentazioni.
- 5) E' fatto divieto di dividere tra gli associati gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

Art. 5 Soci

- 1) Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e s'impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.
- 3) Tipologia dei Soci:
- a) *soci effettivi*: tutti coloro che hanno presentato apposita domanda scritta e ne sia stata deliberata l'ammissibilità, e abbiano corrisposto la quota associativa;
 - b) *soci onorari*: persone o enti che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del CLUB per l'UNESCO di Verona o che abbiano contribuito alla realizzazione degli ideali dell'UNESCO;
 - c) *soci benemeriti*: persone o enti che abbiano sostenuto il Club con rilevanti contributi in favore della sua attività;
 - d) *soci giovani*: soci di età compresa tra i 18 ed i 40 anni che hanno presentato apposita domanda scritta e ne sia stata deliberata l'ammissibilità, e abbiano corrisposto la quota associativa;
 - e) *soci ragazzi*: persone di età compresa tra i 14 ed i 18 anni (esclusi). Per questi ultimi, chi esercita la potestà genitoriale presenterà apposita domanda scritta che dovrà essere accolta.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è presentata dal Presidente al Consiglio Direttivo, che la delibera, previa apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- 2) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 3) La qualità di socio è intrasmissibile.
- 4) La qualità di Socio si perde per:
 - a) recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;
 - b) esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c) decadenza per morosità nel pagamento della quota annuale, trascorsi 15 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
 - d) causa di morte.
- 5) L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione o la decadenza di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. La replica deve intervenire tassativamente per iscritto ed entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'addebito di cui al precedente paragrafo.
- 6) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
- 7) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi ad esclusione dei Soci Onorari, Soci Benemeriti e Soci Ragazzi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto ad esclusione dei Soci Onorari, Soci Benemeriti e Soci Ragazzi.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
 - al pagamento della quota associativa, nei termini annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita. Fanno eccezione i soci *onorari, benemeriti e ragazzi*, che non sono tenuti a versare la quota annuale di associazione.

Art. 8

Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Coordinamento Giovani

Art. 9

Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso procedimenti di esclusione e/o di decadenza di cui all'art. 6 co. 5.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di due associati.
- 4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto.
- 6) La convocazione è inoltrata per iscritto con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
- 7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 8) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 9) L'assemblea può essere ordinaria (Art .10) o straordinaria (Art.11).

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4) L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività presentata dal Presidente;
 - b) discute ed approva i programmi di attività;
 - c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
 - d) elegge il Presidente;
 - e) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - f) approva l'eventuale regolamento di cui al successivo art. 12 e le sue variazioni;
 - g) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - h) delibera sull'adesione ad altre associazioni senza fini di lucro con scopi analoghi.
- 5) Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti all'Assemblea.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega del 50% + 1 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo può essere composto da massimo 10 consiglieri eletti tra i Soci Effettivi che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
- 2) Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo Soci Effettivi con almeno un anno di iscrizione al Club.
- 3) Tre (3) consiglieri, possono essere espressi dal Coordinamento Giovani.

- 4) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario. Il Tesoriere può anche essere cooptato tra i soci; in questo caso egli non avrà diritto di voto.
- 5) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 6) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro eventuale sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.
- 7) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 8) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 9) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo;
 - c) delibera sulle domande di nuove adesioni, sulle esclusioni e sulle decadenze;
 - d) delibera sulle quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - e) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
 - f) Predisporre il Regolamento interno per il funzionamento degli organi collegiali, nel rispetto delle norme contenute nello Statuto e per l'attuazione dello stesso.
- 10) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo
- 11) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure

quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

- 12) La convocazione è inoltrata via mail con cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 13) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- 14) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti decide il Presidente.
- 15) In caso di assenza non giustificata per tre volte consecutive, il Consigliere decade dalla carica e può essere sostituito come indicato all'art. 12 punto 6.

Art. 13 Presidente

- 1) Il Presidente, eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci, presenta la relazione annua delle attività.
- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza anche di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
- 4) Il Presidente ha autonomia di spesa fino ad un massimo di 500 euro (euro cinquecento).
- 5) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

- 6) Può essere eletto Presidente un Socio con almeno 4 (quattro) anni di iscrizione al Club.

Art. 14

Il Coordinamento Giovani

- 1) I *Soci Giovani*, in assemblea o riuniti in apposita assise, convocata dal Consiglio Direttivo, nominano i componenti del Coordinamento Giovani in un numero minimo di tre (3) Soci.
- 2) Fino ad un massimo di 3 (tre) membri del Coordinamento Giovani entrano nel Consiglio Direttivo.
- 3) Possono essere eletti componenti del Coordinamento Giovani solo i *Soci Giovani*.
- 4) Il Coordinamento Giovani può autoconvocarsi, avvisa tempestivamente il Presidente e/o il Consiglio Direttivo delle iniziative che intende intraprendere e, salvo parere sfavorevole del Presidente e/o Consiglio Direttivo, le gestisce in autonomia. In caso di dissenso tra Coordinamento e Presidente, decide il Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, a tal uopo convocato.
- 6) Il Coordinamento Giovani, nel rispetto quindi dei principi e dei fini del Club, nonché nel rispetto delle linee programmatiche generali approvate dall'assemblea, promuove ed organizza attività orientate dei soci giovani

Art. 15

Il Collegio arbitrale

In caso di controversie tra i Soci, tra questi e il Club per l'UNESCO o i suoi organi, che non siano di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, la soluzione viene affidata ad un Collegio di tre arbitri, che giudica inappellabilmente "ex bono et aequo", senza formalità di procedura. Il Collegio arbitrale è così formato: ognuna delle due parti interessate nomina per iscritto un arbitro, e gli arbitri così designati nominano il terzo, in caso di disaccordo il terzo arbitro è individuato nella persona del Presidente pro-tempore dell'Ordine degli Avvocati di Verona o da un suo delegato.

Art. 16

Libri sociali

L'Associazione adotterà i seguenti Libri Sociali:

- a) libro dei Soci;
- b) libro verbali dell'Assemblea dei Soci;
- c) libro verbali del Consiglio Direttivo;
- d) libro cassa.

Art. 17 Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18 Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 03.07.2017 nr. 117, ai Regolamenti dell'UNESCO ed alla normativa regionale e provinciale in materia